

**Regolamento
della legge tributaria
(RLT)¹**

(del 18 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 322 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),

decreta:

Capitolo I
Imposizione delle persone fisiche

Art. 1 ...²

Spese deducibili degli immobili appartenenti alla sostanza privata (art. 31 LT)

Art. 2 ¹Invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili appartenenti alla sostanza privata, il contribuente può far valere le seguenti deduzioni complessive:

- a) il 10% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
- b) il 20% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile ha più di 10 anni.³

²Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva.⁴

³Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali.

⁴La Divisione delle contribuzioni stabilisce le spese di manutenzione, i premi di assicurazione, le spese di amministrazione e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente che sono deducibili, tenendo conto delle ordinanze emesse in materia di imposta federale diretta.

(art. 37c)

Art. 2a⁵ ¹La tassazione separata dei redditi equivalenti agli investimenti è concessa solo su presentazione, da parte del contribuente, dell'attestazione di cui all'art. 5a cpv. 4, rilasciata dall'Ufficio dell'amministrazione e del controlling della Divisione dell'economia, che certifica l'adempimento da parte della società dei requisiti sanciti all'art. 5a cpv. 1-3.

²Il limite minimo di 50'000 franchi può essere adempiuto anche con investimenti in più società di capitali o cooperative.

³Il limite complessivo massimo dell'importo tassato separatamente presso l'investitore è di 800'000 franchi per periodo fiscale.

Art. 3-4 ...⁶

Capitolo II
Imposizione delle persone giuridiche

Esenzioni (art. 65 LT)

¹ Titolo modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

² Art. abrogato dal R 18.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 582; precedenti modifiche: BU 2002, 467; BU 2009, 537; BU 2013, 554.

³ Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554; precedente modifica: BU 2002, 467.

⁴ Cpv. modificato dal R 16.6.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 259.

⁵ Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.

⁶ Art. abrogati dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537.

Art. 5 1Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall'imposta, le persone giuridiche di cui alle lettere f) e g) dell'art. 65 LT devono presentare richiesta scritta all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.
2...⁷

(art. 37c, 87 cpv. 1bis e 1ter, 89, 155 cpv.4)

Art. 5a⁸ 1Sono considerate innovative (start-up), le società di capitali o cooperative:

- a) che hanno ricevuto un premio dal concorso "start up award" promosso dalla Fondazione i W.A. de Vigier;
- b) che hanno ricevuto un premio dal concorso "Swiss economic award" promosso dallo Swiss economic Forum;
- c) che hanno concluso la fase B o la fase C del programma Innosuisse Startup coaching (ex CTI Start-up / CTI Label);⁹
- d) che sono fra le dieci finaliste del programma Boldbrain (ex StartCup Ticino);
- e) che hanno partecipato all'intero programma Venture Kick;
- f) che hanno partecipato all'intero programma Kickstart Accelerator;
- g) che hanno partecipato all'intero programma Masschallenge;
- h) in cui la società TiVenture SA, Lugano, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o sociale;¹⁰
- i) che sono state accreditate come spin-off ufficiali da uno dei due politecnici federali;¹¹
- j) in cui la fondazione Swiss Entrepreneurs Foundation, Bern, acquista o sottoscrive una partecipazione nel capitale azionario o sociale.¹²

2L'agevolazione è concessa solo per i primi tre periodi fiscali a partire dal momento in cui le condizioni indicate al cpv. 1 risultano adempiute. Per il computo dei tre periodi fiscali, l'anno in cui si realizzano le condizioni vale quale primo periodo.

3È possibile usufruire dell'agevolazione solo a partire dal periodo fiscale 2018 compreso.

4L'Ufficio dell'amministrazione e del controlling della Divisione dell'economia rilascia le necessarie attestazioni che devono essere allegate alla dichiarazione fiscale per ottenere le agevolazioni di cui agli articoli 37c, 87 cpv. 1bis, 89 e 155 cpv. 4 della legge tributaria. Esso tiene un registro delle aziende alle quali ha concesso le attestazioni. Quest'ultime sono rilasciate, su richiesta, alle aziende menzionate al cpv. 1, le quali sono tenute a fornirne copia ai propri investitori ai fini delle agevolazioni previste agli art. 37c e 155 cpv. 4 LT. In casi eccezionali e su comprova di un interesse degno di protezione, l'Ufficio dell'amministrazione e del controlling della Divisione dell'economia può rilasciare le attestazioni direttamente agli investitori.

Capitolo III

Imposizione alla fonte delle persone fisiche e giuridiche

Art. 6 ...¹³

Art. 7 ...¹⁴

Capitolo IV

Imposizione degli utili immobiliari

Rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari (art. 243a LT)¹⁵

Art. 8 Si rinuncia alla riscossione dell'imposta sugli utili immobiliari quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.--.

Capitolo V

Imposizione delle successioni e donazioni

⁷ Cpv. abrogato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554; precedente modifica: BU 2002, 467.

⁸ Art. introdotto dal R 20.6.2018; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 249.

⁹ Lett. modificata dal R 30.6.2021; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 203.

¹⁰ Lett. modificata dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.

¹¹ Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.

¹² Lett. introdotta dal R 13.5.2020; in vigore dal 15.5.2020 - BU 2020, 175.

¹³ Art. abrogato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

¹⁴ Art. abrogato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

¹⁵ Nota marginale modificata dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.

Esenzione dall'imposta di successione e donazione (art. 154 LT)

Art. 9 Per ottenere il riconoscimento di esenzione dall'imposta di successione e donazione, le persone giuridiche di cui all'art. 154 cpv. 1 lettera d) e cpv. 3 LT devono presentare richiesta scritta all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni.

Retribuzione dei delegati comunali (art. 169 segg. LT)

Art. 10 ¹Le prestazioni dei delegati comunali sono retribuite come segue:

fr. 50.-- per ogni intervento per l'apposizione o la levata dei sigilli;

fr. 100.-- per l'allestimento di ogni inventario.

²L'Ufficio delle imposte di successione e donazione procede annualmente al conteggio e al versamento della retribuzione.

Apposizione dei sigilli (art. 170 LT)

Art. 11 ¹Se qualcuno si oppone all'apposizione dei sigilli prevista dall'art. 170 LT, il delegato comunale può chiedere l'intervento della polizia per l'esecuzione del suo mandato.

²Egli informa immediatamente dell'accaduto l'Ufficio delle imposte di successione e donazione per l'eventuale azione penale di cui agli art. 257 e seguenti LT.

Contenuto dell'inventario (art. 176 LT)

Art. 12 L'inventario deve contenere:

- a) tutte le informazioni di carattere generale e particolare concernenti le persone e gli oggetti coinvolti nella procedura d'inventario, di tassazione e di esazione;
- b) gli attivi, ivi comprese le prestazioni assicurative in capitale, nonché i passivi di pertinenza delle persone obbligate alla notifica;
- c) le indicazioni necessarie allo scioglimento del regime matrimoniale ed alla determinazione delle singole quote imponibili;
- d) la documentazione richiesta dall'ufficio delle imposte di successione e donazione.

Rinuncia alla riscossione dell'imposta di successione e donazione (art. 243a LT)

Art. 12a¹⁶ Si rinuncia alla riscossione dell'imposta di successione e donazione per ogni quota ereditaria, legato o donazione quando la stessa risulta inferiore a fr. 30.--.

Capitolo VI
Procedura

Autorità di vigilanza (art. 179 LT)

Art. 13 Al Dipartimento delle Finanze e dell'Economia è affidata la vigilanza sull'applicazione della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici.

Autorità di applicazione (art. 80 LT)

Art. 14¹⁷ ¹Quale autorità di tassazione sono designati i seguenti uffici:

- a) gli Uffici circondariali di tassazione per le imposte sul reddito, sulla sostanza e sugli utili immobiliari delle persone fisiche. Essi sono competenti anche per la decisione di tassazione ai sensi degli articoli 108, 109 e 118 e 119 LT;¹⁸
- b) l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche per le imposte sull'utile, sul capitale, immobiliare e sugli utili immobiliari delle persone giuridiche;
- c) l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo per le imposte alla fonte di determinate persone fisiche e giuridiche e per statuire sull'adempimento dei requisiti per la quasi residenza ai sensi dell'articolo 118 LT;¹⁹
- d) l'Ufficio delle imposte di successione e donazione per le imposte sulle successioni e sulle donazioni.

²Le multe per violazione degli obblighi procedurali (art. 266 cpv. 1 LT) sono di pertinenza delle autorità di tassazione e degli altri uffici competenti per materia; i recuperi d'imposta (art. 236 LT), le procedure semplificate di recupero d'imposta per gli eredi (art. 238a LT), le autodenunce esenti da pena (art. 258 cpv. 3 e 265a LT) e le altre procedure penali amministrative (art. 266 cpv. 2 LT) sono di competenza dell'Ufficio delle procedure speciali, salvo nei casi di contravvenzioni fiscali di lieve

¹⁶ Art. introdotto dal R 19.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 406.

¹⁷ Art. modificato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 500; precedente modifica: BU 2015, 582.

¹⁸ Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

¹⁹ Lett. modificata dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371.

entità (procedura semplificata per casi bagattella) che possono essere decisi anche dalla competente autorità di tassazione.

^{2bis}La procedura semplificata per casi bagattella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità di cui agli art. 258 cpv. 3, 258 cpv. 4, 258 cpv. 1-2, 259 e 238a LT, ove il contribuente, rispettivamente l'erede, abbia chiesto l'applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):

- a) fr. 10'000.– di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 100'000.–;
- b) fr. 200'000.– di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di fr. 2'000'000.–.

Criteri di attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici (art. 180 LT)

a) Imposizione delle persone fisiche²⁰

Art. 15 I comprensori degli uffici circondariali di tassazione sono fissati come segue:

- a) l'Ufficio circondariale di Mendrisio comprende i Comuni del Distretto di Mendrisio e quelli del Circolo del Ceresio;
- b) l'Ufficio circondariale di Lugano comprende i comuni del Distretto di Lugano (ad eccezione di quelli del circolo del Ceresio) e il comune di Medeglia;²¹
- c) l'Ufficio circondariale di Locarno comprende i comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia ad eccezione di quelli del Circolo del Gambarogno;²²
- d) l'Ufficio circondariale di Bellinzona comprende i Comuni del Distretto di Bellinzona e quelli del Circolo del Gambarogno;²³
- e) l'Ufficio circondariale di Biasca comprende i Comuni dei Distretti di Blenio, Leventina e Riviera.²⁴
- f) ...²⁵

Criteri di attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici (art. 180 LT)

a) imposizione delle persone fisiche

Art. 16 Per l'imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche l'attribuzione dei contribuenti ai singoli uffici circondariali di tassazione avviene secondo i seguenti criteri:

- a) 1. per le persone fisiche assoggettate a motivo della loro appartenenza personale (art. 2 LT) fa stato il comune di domicilio o di dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.²⁶
2. Per i coniugi tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l'abitazione coniugale. In assenza di una abitazione coniugale è determinante il Comune nel quale i coniugi hanno le relazioni più strette;
3. Per i partner registrati tassati congiuntamente è determinante il Comune in cui è situata l'abitazione comune. In assenza di un'abitazione comune è determinante il Comune nel quale i partner registrati hanno le relazioni più strette;²⁷
- b) per le persone sotto tutela fa stato il Comune di residenza o, se esse soggiornano in casa di cura al di fuori del Comune, il Comune sede dell'autorità tutoria;
- c) per le persone fisiche assoggettate in virtù della loro appartenenza economica (art. 3 e 4 LT) fa stato il luogo in cui si verificano le condizioni dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale o al momento in cui cessa l'imponibilità. Se queste condizioni si verificano contemporaneamente in più luoghi, fa stato il luogo in cui si trova la preponderanza dei beni imponibili;²⁸
- d) per le comunioni ereditarie e le società di persone fa stato il luogo a cui appartengono economicamente oppure dove vi è la sede o l'amministrazione.

b) imposizione degli utili immobiliari

²⁰ Nota marginale modificata dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 454.

²¹ Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457; precedenti modifiche: BU 2004, 454; BU 2009, 537; BU 2012, 615; BU 2013, 554.

²² Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457; precedente modifica: BU 2009, 537.

²³ Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.

²⁴ Lett. modificata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.

²⁵ Lett. abrogata dal R 12.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 457.

²⁶ Cifra modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

²⁷ Cifra introdotta dal DE 4.12.2007; in vigore dal 7.12.2007 - BU 2007, 702.

²⁸ Lett. modificata dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

Art. 17 1Per l'imposta sugli utili immobiliari l'attribuzione dei contribuenti avviene ai singoli uffici di tassazione competenti in base al domicilio del contribuente al momento del trasferimento imponibile.²⁹

2Quando l'alienante non è assoggettato per appartenenza personale nel Cantone, l'imposizione sugli utili immobiliari è assegnata all'ufficio competente per la tassazione ordinaria dell'immobile oggetto di trasferimento o al quale il trasferimento imponibile si riferisce.³⁰

3In presenza di una comunione ereditaria l'ufficio di tassazione competente per la tassazione è quello in cui è situato l'immobile oggetto di trasferimento o al quale l'imposizione fa riferimento.³¹

Informazioni di altre autorità (art. 185 LT)

Art. 18 La Divisione delle contribuzioni disciplina il genere e le modalità di trasmissione delle informazioni che le autorità amministrative e giudiziarie devono comunicare in modo sistematico e senza preventiva richiesta all'autorità fiscale per l'applicazione della legge tributaria.

Diffida per mancato inoltro della dichiarazione d'imposta (art. 198 LT)

Art. 19³² Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta viene percepita una tassa di fr. 50.--.

Tassa di esenzione (art. 226a LT)

Art. 19a³³ 1Per ogni decisione positiva di esenzione dal pagamento dell'imposta sull'utile e sul capitale viene percepita una tassa di fr. 50.--.

2Per ogni decisione positiva di esenzione dal pagamento dell'imposta di successione e donazione viene percepita una tassa di fr. 50.--.

3Per ogni preavviso o decisione negativa viene percepita una tassa di fr. 100.--.

4Per casi particolarmente complessi la tassa per le decisioni e per i preavvisi viene commisurata al tempo di evasione impiegato fino ad un massimo di fr. 500.--.

Autorità di riscossione (art. 239 LT)

Art. 20 1L'autorità competente in materia di riscossione dell'imposta è l'Ufficio esazione e condoni.

2L'Ufficio esazione e condoni procede annualmente al conteggio e al versamento delle partecipazioni comunali all'imposta immobiliare delle aziende idroelettriche (art. 99 LT), all'imposta sugli utili immobiliari (art. 140 LT) e all'imposta di successione (art. 168 LT).³⁴

Diffida per inosservanza dei termini di pagamento (art. 242 LT, art. 253a LT)³⁵

Art. 21³⁶ 1Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di pagamento di imposte, di interessi, di multe o di spese viene percepita una tassa di fr. 50.--.

2Per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di versamento del deposito o di prestazione della garanzia ex art. 253a LT viene percepita una tassa di fr. 50.--.³⁷

Autorità competente in materia di condoni (art. 246 LT)

Art. 22 1L'ufficio esazione e condoni è l'autorità competente per le decisioni di condono.

2Per le decisioni di condono si applicano per analogia i criteri stabiliti dalla legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell'imposta del 20 giugno 2014 e dalla relativa ordinanza federale concernente l'esame delle domande di condono dell'imposta federale diretta.³⁸

Autorità competente per le certificazioni sulla crescita in giudicato delle decisioni

²⁹ Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

³⁰ Cpv. modificato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 467.

³¹ Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 566; precedente modifica: BU 2009, 537.

³² Art. modificato dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 371; precedente modifica: BU 2013, 554.

³³ Art. introdotto dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

³⁴ Cpv. modificato dal R 9.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 a partire dal periodo fiscale 2010 - BU 2009, 537; precedente modifica: BU 2002, 467.

³⁵ Nota marginale modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

³⁶ Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

³⁷ Cpv. introdotto dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

³⁸ Cpv. modificato dal R 18.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 582.

Art. 22a³⁹ 1Ogni singolo Ufficio è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall'Ufficio esazione e condoni, rispettivamente dal competente Ufficio di tassazione quando oggetto della procedura esecutiva è un'imposta comunale.⁴⁰

2Le certificazioni che attestano la crescita in giudicato delle decisioni dell'Ufficio imposte alla fonte sono sempre di competenza di quest'ultimo ufficio.

Tassa per il rilascio di attestazioni fiscali (191a LT)⁴¹

Art. 23⁴² 1Per ogni attestazione fiscale rilasciata o fotocopie di documenti, può essere prelevata una tassa da un minimo di fr. 30.-- a un massimo di fr. 300.-- a dipendenza dell'aggravio amministrativo.⁴³

2Per le attestazioni vincolanti ai sensi dell'art. 252 cpv. 4 LT e i nulla osta ai sensi dell'art. 172 della legge federale sull'imposta federale diretta, rilasciate dall'Ufficio esazione e condoni, è prelevata una tassa di fr. 150.--.

Capitolo VII Imposte comunali

Riversamento ai Comuni delle imposte alla fonte (art. 274 LT)

Art. 24 1L'Ufficio delle imposte alla fonte procede annualmente al conteggio e al versamento dell'imposta alla fonte comunale. Esso può versare ai Comuni una o più rate di acconto.

2Ai fini della determinazione dell'appartenenza fiscale comunale delle persone assoggettate alle trattenute dell'imposta alla fonte valgono per analogia i criteri degli articoli 122 capoverso 4 e 277 capoverso 3 e 3bis LT. Quando non è possibile fare una ripartizione secondo questi criteri, l'imposta è attribuita al Comune ove ha sede o domicilio il debitore della prestazione imponibile.⁴⁴

Provvigione di rappresentanza (art. 296 LT)

Art. 24a⁴⁵ 1Nel caso in cui l'autorità cantonale rappresenta il Comune nelle procedure di riscossione particolarmente complesse può essere trattenuta una provvigione del 10% sulla parte d'imposta incassata di pertinenza comunale.

2Costituiscono procedure di riscossione particolarmente complesse le procedure speciali che causano un aggravio amministrativo importante, in particolare i riscatti di attestati carenza beni, le procedure esecutive, l'allestimento delle domande di garanzia o di sequestro e le relative procedure amministrative.

3L'Ufficio imposte alla fonte rappresenta il Comune nella procedura di riscossione dell'imposta alla fonte e trattiene una provvigione del 5% sulla parte d'imposta di pertinenza comunale.⁴⁶

Capitolo VIII Disposizioni finali

Abrogazioni

Art. 25 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il decreto esecutivo concernente la tassazione dei terreni agricoli e forestali del 21 dicembre 1976;
- b) il decreto esecutivo concernente il Dipartimento competente in materia fiscale e l'organizzazione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 1° settembre 1992;
- c) il decreto esecutivo concernente il Comune di iscrizione a ruolo dei coniugi ai fini della determinazione dell'ufficio giurisdizionale competente per la tassazione ed il riparto del 20 dicembre 1988;
- d) il decreto esecutivo concernente facilitazioni di pagamento dell'imposta di successione a carico di assuntori d'aziende agricole del 21 dicembre 1976;

³⁹ Art. introdotto dal R 5.7.2005; in vigore dal 8.7.2005 - BU 2005, 216.

⁴⁰ Cpv. modificato dal R 6.9.2005; in vigore dal 9.9.2005 - BU 2005, 277.

⁴¹ Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

⁴² Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

⁴³ Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 57.

⁴⁴ Cpv. modificato dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 566; precedente modifica: BU 2002, 467.

⁴⁵ Art. introdotto dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 554.

⁴⁶ Cpv. introdotto dal R 17.12.2014; in vigore dal 1.1.2015 - BU 2014, 566.

- e) il decreto esecutivo concernente l'appartenenza fiscale in sede comunale delle persone assoggettate alle trattenute d'imposta alla fonte del 18 novembre 1986;
- f) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di previdenza professionale dell'11 dicembre 1986;
- g) il regolamento di applicazione della legge tributaria in materia di imposte di successione e donazione del 17 novembre 1987;
- h) il regolamento di applicazione della legge 17 dicembre 1964 concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 28 giugno 1966;
- i) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per diffide in materia fiscale del 29 settembre 1986;
- l) il regolamento concernente il prelievo di una tassa per il rilascio di informazioni fiscali del 29 settembre 1986.

Entrata in vigore

Art. 26 Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU **1994**, 559.